

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 / 2018

### OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01/01/2019

Dal 1° Gennaio 2019 l'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio SdI fornito dall'Agenzia delle Entrate viene esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati (partite IVA e consumatori finali):

- residenti;
- stabiliti;
- identificati nel territorio dello Stato.

*I soggetti NON obbligati* all'emissione di fatture elettroniche secondo la normativa sono:

- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
- coloro che applicano il regime dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese **nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.**

In realtà, **i soggetti esclusi sono esonerati dalla sola EMISSIONE di fatture elettroniche.** Questo vuol dire che, ad esempio, i soggetti che applicano il regime forfettario dovranno in realtà attrezzarsi comunque per ricevere le fatture elettroniche.

Inoltre, ci si aspetta che molto rapidamente anche i soggetti esclusi aderiscano alla fatturazione elettronica B2B e B2C visto che presto diventerà uno STANDARD.

*Si tratterà di un cambiamento radicale dell'organizzazione aziendale che bisogna preparare con congruo anticipo.*

Lo Studio Serafinelli Bannetta e Associati, negli ultimi mesi, ha individuato tra le varie opzioni offerte dalle case di *software* la soluzione **meno onerosa** e **più semplice** per i propri clienti.

Vi invitiamo quindi a non sottoscrivere contratti con i vari operatori che si stanno proponendo per la gestione della (F.E.).

**Vi segnaliamo, inoltre, che in questi giorni verrete contattati dallo Studio per fissare un appuntamento dedicato alla Fatturazione Elettronica ed alle soluzioni software che potrebbero essere di Vs interesse.**

Per chi già è obbligato ad emettere la F.E. (appalti alla pubblica amministrazione o sub appalti o filiera dei carburanti) lo Studio sta già effettuando il servizio di emissione e conservazione.

### **Come prepararsi alla scadenza del 01.01.2019**

**L'introduzione dell'obbligo della F.E. associata a tutte le conseguenti novità di prassi e ai servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (tutto nell'arco di pochi mesi) rende inopportuna una scelta affrettata sulle modalità di attuazione e sui conseguenti investimenti.**

Le difficoltà operative sono tante e per questo motivo è stato disposto il rinvio dal 01.07.2018 al 01.01.2019 dell'obbligo di emissione della F.E. da parte degli impianti stradali di distribuzione del carburante.

A tutto ciò va aggiunto l'obbligo della **conservazione in formato elettronico** delle F.E. che rappresenta un ulteriore adempimento rispetto a quanto sopra brevemente descritto e che vi illustreremo negli incontri futuri.

Per questo lo Studio Serafinelli Bannetta e Associati ha preferito attendere qualche mese prima di consigliare ai propri clienti qualsiasi decisione in merito.

**Contabilità.** Con l'entrata in vigore dal 1.1.2019 della F.E. nulla cambia per la contabilità. Le imprese sono tenute alla registrazione delle fatture ai fini IVA, alla liquidazione periodica dell'IVA, alla tenuta della contabilità chi informa semplificata e chi informa ordinaria, alla redazione della dichiarazione annuale IVA, dei redditi e dei sostituti di imposta.

L'unico adempimento che verrà soppresso è l'invio dello spesometro in quanto l'Agenzia delle Entrate, che gestisce lo SDI, ha già acquisito tutti i dati delle fatture emesse e ricevute.

Lo Studio Serafinelli Bannetta e Associati resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.  
Cordiali saluti.

*Ronciglione, 21/11/2018*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**